

REGOLAMENTO DEL

Fondo per la comunità Collecchiese

PREMESSO:

- che in data 26 ottobre 2016, con atto pubblico del notaio Michele Micheli, si è costituito in Parma “MUNUS - ONLUS Fondazione di Comunità di Parma”, d’ora in poi, per semplicità, denominato “Fondazione MUNUS”;
- che la stessa Fondazione MUNUS è in possesso della qualifica di ONLUS;
- che la stessa Fondazione MUNUS persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nel campo della beneficenza e che ha tra le proprie finalità la raccolta di donazioni al fine di effettuare erogazioni gratuite di denaro a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione diretta di progetti di interesse generale;
- che è volontà del promotore attivare campagne raccolta fondi per interventi di emergenza sanitaria ed in generale per interventi volti al benessere della comunità;
- che in data 10/06/2020 è stato costituito un Fondo Patrimoniale destinato denominato “Fondo per la comunità Collecchiese”, tramite sottoscrizione di apposito regolamento;
- che il Comune di Collecchio ha richiesto di modificare il regolamento del Fondo per adeguarlo alle più attuali esigenze della comunità e, pertanto, di ampliare la finalità del Fondo;
- Che il CdA della Fondazione MUNUS ha approvato tale modifica

Art. 1 - Nome del fondo e promotori

Il fondo, istituito all’interno della Fondazione MUNUS, è denominato “Fondo *per la comunità Collecchiese*” d’ora in poi nel presente regolamento, denominato “il Fondo”.

Il Fondo è promosso dal Comune di Collecchio-(d’ora in avanti il “Promotore”).

Art. 2 - Finalità

Il Fondo è finalizzato al sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 3.7.2017 n. 117.

In particolare è volontà del Promotore sostenere azioni per il benessere della comunità del territorio del Comune di Collecchio.

Art. 3 - Costituzione del Fondo

Tutto il patrimonio del Fondo è comunque destinato alle finalità prefissate dal presente Regolamento e dallo statuto della Fondazione MUNUS.

Art. 4 - Donazioni ed incremento del fondo

Il Fondo potrà essere incrementato dalle donazioni effettuate dai cittadini, dalle imprese e dalle istituzioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato che ne condivida le finalità e dalle relative rendite sul patrimonio così costituito.

Resta impregiudicato il diritto della Fondazione MUNUS di rifiutare, motivando tale scelta, singole donazioni.

Art. 5 - Erogazione dei contributi

Le disponibilità erogative sono costituite dalle donazioni non destinate a patrimonio o a riserve e dalle rendite annue provenienti dall'eventuale patrimonio del Fondo non accantonate. Tali disponibilità saranno devolute secondo le esigenze in una unica soluzione ovvero in più soluzioni anche di anno in anno, per le finalità descritte nell'art. 2 del presente Regolamento.

L'assegnazione delle disponibilità è deliberata dalla Fondazione MUNUS sulla base dei tempi e delle modalità stabilite nelle indicazioni del Promotore.

Qualora quest'ultimo non svolga tale funzione, sarà compito della Fondazione MUNUS sollecitarlo ad agire il proprio ruolo, definendo un termine congruo per la definizione delle modalità e dei tempi erogativi; in caso di assoluta inerzia del Promotore, la stessa Fondazione MUNUS potrà e dovrà individuare, a suo insindacabile giudizio, iniziative che permettano di perseguire le finalità del Fondo, al fine di procedere con le erogazioni ai beneficiari.

La Fondazione MUNUS avrà il compito di verificare che l'assegnazione delle erogazioni avvenga nel rispetto della normativa vigente, del proprio Statuto e del presente Regolamento.

Essa dovrà rifiutarsi di seguire le proposte del Promotore, qualora siano in contrasto con la normativa vigente, con il proprio Statuto o con il presente Regolamento o possano pregiudicarne la reputazione o arrecargli danni. In tale caso dovrà dare motivata relazione al Promotore tramite comunicazione scritta.

All'atto dell'erogazione dei finanziamenti, la Fondazione MUNUS è tenuta a fare esplicita menzione del Fondo di provenienza delle risorse.

I destinatari delle erogazioni devono avere i seguenti requisiti:

- essere enti senza scopo di lucro;
- realizzare direttamente il progetto di utilità sociale cui sono destinate le erogazioni.

Non possono essere destinatari dei finanziamenti i soggetti che hanno contribuito, tramite donazioni, alla costituzione o alla crescita del Fondo.

Le erogazioni avverranno tramite strumenti bancari o postali che ne permettano la tracciabilità.

I destinatari dei finanziamenti dovranno rendicontare alla Fondazione MUNUS le spese sostenute coperte con le erogazioni del Fondo.

Art. 6 - Investimento e obiettivi di rendita/mantenimento

L'amministrazione del patrimonio del Fondo è effettuata dalla Fondazione MUNUS, nell'ambito della gestione generale del proprio patrimonio, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, tesa alla conservazione del patrimonio del Fondo e tenendo conto delle necessità e dei tempi di erogazione previsti.

Art. 7 - Costi

Tutte le spese specifiche e dirette alla gestione del Fondo, così come ogni costo sostenuto dalla Fondazione MUNUS per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati al Fondo sono imputabili al Fondo stesso.

Il Fondo non dovrà contribuire ai costi generali ed alle spese di gestione della Fondazione MUNUS.

Art. 8 – Durata e cessazione

Il Fondo ha una durata illimitata.

Il Fondo potrà cessare nel caso di esaurimento delle disponibilità patrimoniali in quanto interamente erogate per il conseguimento delle proprie finalità.

Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi (anche per raggiungimento dello scopo dello stesso) o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione MUNUS, possibilmente sulla base delle indicazioni dei Promotori, dovrà individuare un'altra finalità di utilità sociale che sia compatibile con il proprio statuto e che sia il più possibile vicina alle originali finalità del Fondo così come stabilite nell'art. 2 del presente Regolamento, dandone contestuale comunicazione ai Promotori stessi.

Art. 9 - Pubblicità

Le informazioni relative alle finalità del Fondo, le sue risorse, le iniziative da esso finanziate saranno rese disponibili sul sito della Fondazione MUNUS e comunicate ai donatori attraverso le modalità di volta in volta stabile dalla Fondazione stessa.

Art. 10 - Modifiche e premesse

Il presente Regolamento potrà essere modificato di comune accordo fra la Fondazione MUNUS e i Promotori che lo hanno sottoscritto.

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Letto confermato e sottoscritto in Parma, il 20/05/2021

Giorgio Delsante, Presidente MUNUS -ONLUS Fondazione di Comunità di Parma

Maristella Galli, Sindaco Comune di Collecchio
